



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT LM-77

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di studio ed è pubblicato sul sito web del Dipartimento di Economia Aziendale: <https://economieaziendale.uniroma3.it/didattica/regolamenti-didattici/>.

Data di approvazione dell'estratto del Regolamento: Consiglio di Dipartimento del 18/12/2025.

Struttura didattica responsabile: Dipartimento di Economia Aziendale.

Organi didattici cui è affidata la gestione del corso: Consiglio di Dipartimento e Commissione didattica del Corso di laurea magistrale in Economia e management LM-77.

Indice

Art. 1.	Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo	2
Art. 2.	Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	2
Art. 3.	Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti curriculari	2
Art. 4.	Modalità di ammissione	3
Art. 5.	Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio, per iscrizione contemporanea a due corsi di studio universitari	3
Art. 6.	Organizzazione della didattica	5
Art. 7.	Articolazione del percorso formativo	5
Art. 8.	Piano di studio	5
Art. 9.	Mobilità internazionale	5
Art. 10.	Caratteristiche della prova finale	5
Art. 11.	Modalità di svolgimento della prova finale	6
Art. 12.	Valutazione della qualità delle attività formative	6
Art. 13.	Servizi didattici propedeutici o integrativi	6
Art. 14.	Altre fonti normative	6
Art. 15.	Validità	6
Allegato 1	Didattica programmata	6
Allegato 2	didattica erogata	6

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

...omissis ...

Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

...omissis ...

Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti curriculari

Sono ammessi alla laurea magistrale in Economia e management tutti coloro che presentano un titolo di laurea triennale (o equivalente) e i laureandi che intendono conseguire un titolo di laurea triennale (o equivalente) entro e non oltre la scadenza del 28 febbraio dell'anno accademico in cui si presenta la domanda di ammissione.

Potranno accedere direttamente, al Corso di laurea magistrale tutti coloro che abbiano conseguito un numero minimo di 36 CFU nei SSD di seguito riportati.

Settori scientifici disciplinari necessari per l'accesso al Corso di laurea magistrale:

- almeno 6 CFU nel settore scientifico disciplinare SECS-P/08 (ECON-07/A);
- almeno 6 CFU nei settori scientifico disciplinari SECS-P/07 e/o SECS-P/10 (ECON-06/A e/o ECON-08/A);
- almeno 6 CFU nei settori scientifico disciplinari SECS-P/01 e/o SECS-P/02 ((ECON-01/A e/o (ECON-02/A));
- almeno 6 CFU nel settore scientifico disciplinare SECS-S/01 (STAT-01/A);
- almeno 6 CFU nel settore scientifico disciplinare SECS-S/06 (STAT-04/A);
- almeno 6 CFU nei settori scientifico disciplinari IUS-01 (GIUR-01/A) e/o IUS-04 (GIUR-02/A) e/o IUS-09 (GIUR-05/A).

Gli studenti che non soddisfano il requisito legato ai SSD previsti per l'accesso dovranno acquisire corsi singoli presso l'Ateneo Roma Tre o altri Atenei. Tali corsi verranno assegnati in funzione delle specifiche carenze.

Il Corso di laurea magistrale è articolato in tre percorsi di cui uno in lingua inglese 'Innovation and sustainability' e due in italiano 'Marketing' e 'Strategia e management'.

Per il percorso in lingua inglese 'Innovation and sustainability' è richiesta ai fini dell'accesso la conoscenza certificata della lingua inglese di livello B2 sia per gli studenti con titolo italiano che per gli studenti con titolo estero. Per acquisire il requisito della conoscenza della lingua, gli studenti interessati potranno usufruire le Centro linguistico di Ateneo (CLA).

Relativamente ai due percorsi in lingua italiana - 'Marketing' e 'Strategia e management'- gli studenti con titolo estero, e non di nazionalità italiana, devono possedere la conoscenza certificata della lingua italiana come previsto dal Regolamento di Ateneo 'Regolamento per l'ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri'.

Il Corso di laurea magistrale, valutati i curricula di studio dei candidati allegati alla domanda di preiscrizione, comunicherà gli ammessi senza ulteriori prove e gli ammessi con riserva in attesa del sostenimento dei requisiti mancanti o del conseguimento titolo entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno accademico in cui si presenta la domanda di ammissione.

Art. 4. Modalità di ammissione

Il Corso di studio, valutati i curricula dei candidati allegati alla domanda di pre-iscrizione, comunicherà gli ammessi senza ulteriori prove e gli ammessi con riserva.

Gli studenti che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'accesso potranno acquisirli tramite corsi singoli presso l'Ateneo Roma Tre <https://portalestudente.uniroma3.it/iscrizioni/corso-singolo/> o presso altri Atenei.

Gli studenti in possesso dei requisiti d'accesso, laureati triennali con un voto inferiore a 90/110 o laureandi che hanno una media ponderata inferiore a 23/30, devono sostenere la verifica della preparazione personale mediante l'analisi del curriculum e/o un colloquio individuale e/o un test collettivo.

Gli argomenti, la forma, le modalità di svolgimento, i tempi, la bibliografia di riferimento per la preparazione della prova e i criteri di valutazione, nonché il punteggio minimo di superamento della prova saranno definiti dal Consiglio del Corso di laurea magistrale e resi pubblici entro il 31 luglio di ogni anno nel corrispondente bando rettorale annuale e sulla seguente pagina web dedicata all'orientamento dei Futuri studenti:

<https://economieaziendale.uniroma3.it/didattica/orientamento/modalita-di-ammissione-al-corso-di-laurea-magistrale-in-economia-e-management-classe-lm-77/> .

L'esito della prova di accesso sarà reso noto con apposita comunicazione.

Il sostenimento della verifica della preparazione personale è obbligatorio. L'esito non è vincolante ai fini dell'immatricolazione - fatti salvi i requisiti d'accesso.

Agli studenti che non superano la verifica della preparazione personale si sconsiglia l'immatricolazione.

Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio, per iscrizione contemporanea a due corsi di studio universitari

La domanda di abbreviazione di corso per trasferimento, passaggio, reintegro a seguito di decadenza o rinuncia, riconoscimento di attività formative (singoli corsi e carriere pregresse) e conseguimento di un secondo titolo di studio deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche definite nel bando rettorale di ammissione al Corso di studio pubblicati sul 'Portale dello Studente':

<https://portalestudente.uniroma3.it/> .

1) Trasferimenti e crediti riconoscibili.

Sono ammesse abbreviazioni di corso per trasferimenti da corsi di laurea magistrale di altri Atenei. I termini per la presentazione della domanda di trasferimento saranno precisati nel bando rettorale. Anche in caso di trasferimento lo studente è tenuto a rispettare i criteri di accesso previsti nell' art. 3 e 4 del presente regolamento. I requisiti devono essere posseduti all'atto della domanda. Non sono accolte domande di trasferimento da altri Atenei da studenti iscritti a corsi di studi regolati da ordinamenti didattici previgenti, quadriennale (vecchio ordinamento) o DM 509/99. Non sono accolte domande di trasferimento da altri Atenei da studenti iscritti fuori corso. La Commissione didattica del Corso di studio valuterà i crediti riconoscibili delle carriere pregresse tenendo conto anche di quanto indicato nel Regolamento didattico di Ateneo.

2) Passaggi e crediti riconoscibili.

Sono ammesse abbreviazioni di corso per passaggio al Corso di studio da altri Corsi di studio del Dipartimento o di altri Dipartimenti dell'Ateneo. I termini per la presentazione della domanda di passaggio saranno precisati nel bando rettorale. Anche in caso di passaggio lo studente è tenuto a rispettare i criteri di accesso previsti nell' art. 3 e 4 del presente regolamento. I requisiti devono essere posseduti all'atto della domanda. Non sono accolte domande di passaggio da studenti iscritti fuori corso presso altri Dipartimenti dell'Ateneo. La Commissione didattica del Corso di laurea magistrale valuterà i crediti riconoscibili delle carriere pregresse tenendo conto anche di quanto indicato nel Regolamento didattico di Ateneo.

3) Reintegro per decadenza o rinuncia e crediti riconoscibili.

Sono ammesse abbreviazioni di corso per decadenza di una carriera di un corso di studio della medesima classe o equivalente o rinuncia ad un corso di laurea magistrale della medesima classe o equivalente. La Commissione didattica del Corso di studio valuterà i crediti riconoscibili delle carriere pregresse tenendo conto anche di quanto indicato nel Regolamento didattico di Ateneo.

4) Abbreviazioni di corso per il conseguimento di un secondo titolo e crediti riconoscibili.

Sono ammesse abbreviazioni di corso per il conseguimento di un secondo titolo anche per candidati con titolo estero. Anche in caso di iscrizione come secondo titolo lo studente è tenuto a rispettare i criteri di accesso previsti nell'art. 3 e 4 del presente Regolamento. Le abbreviazioni di corso per conseguimento del secondo titolo sono esonerate dal sostenimento della prova di preparazione personale. La Commissione didattica del Corso di studio valuterà i crediti riconoscibili delle carriere pregresse tenendo conto anche di quanto indicato nel Regolamento didattico di Ateneo.

In particolare, sono riconoscibili i crediti formativi acquisiti nell'ambito di carriere pregresse in corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale, sebbene il relativo titolo di studio sia presentato quale titolo d'accesso, purché compatibili con gli obiettivi formativi del corso e con esclusione dei crediti relativi ad attività formative riferibili al primo triennio di corso. Sono altresì riconoscibili i crediti formativi relativi a una carriera svolta nell'ambito dell'ordinamento ante D.M. n. 509/99, sebbene il relativo titolo di studio sia presentato quale titolo d'accesso, limitatamente alle attività formative ritenute equiparabili a quelle svolte in un corso di laurea magistrale biennale del vigente ordinamento, in seguito a una valutazione da effettuarsi a cura della competente Commissione didattica del Dipartimento. Non sono riconoscibili i crediti acquisiti per il conseguimento della laurea presentata quale titolo d'accesso al corso di studio.

5) Riconoscimento delle conoscenze extra universitarie

L'attuale ordinamento del corso di studi permette il riconoscimento di altre attività formative esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente per un massimo di n. 18 (diciotto) crediti, DM 931 del 4 luglio 2024.

6) Riconoscimento delle conoscenze linguistiche extrauniversitarie

Le conoscenze linguistiche acquisite presso enti esterni, verranno riconosciute sulla base della documentazione presentata e con riferimento agli standard comunemente riconosciuti presso le istituzioni accademiche dei paesi della lingua interessata e con l'ausilio del Centro linguistico dell'Ateneo.

7) Abbreviazione di corso per riconoscimento di attività pregresse (carriere estere o corsi singoli)

Sono ammesse abbreviazioni di corso per il riconoscimento di attività didattiche relative a carriere estere o a singoli insegnamenti. Lo studente è tenuto a rispettare i criteri di accesso e le modalità di ammissione previsti nell'art. 3 e 4 del presente Regolamento. La Commissione didattica del Corso di studio valuterà i crediti riconoscibili delle carriere pregresse tenendo conto anche di quanto indicato nel Regolamento didattico di Ateneo.

8) Iscrizione contemporanea a due corsi di studio universitari

Ai sensi delle norme relative alla contemporanea iscrizione a due diversi corsi di studio universitari, introdotte dalla legge 12 aprile 2022, n. 33 e dal decreto ministeriale n. 930 del 29/07/2022, tali corsi non devono appartenere alla stessa classe e devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative. Inoltre, nel caso in cui uno dei corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Pertanto, in presenza di una richiesta di iscrizione al corso di studio, disciplinato dal presente Regolamento, quale contemporanea iscrizione a uno di due diversi corsi universitari, l'organo competente effettua una valutazione specifica, caso per caso, considerando, ai fini dell'individuazione della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative dei due corsi, esclusivamente gli insegnamenti (discipline di base, caratterizzanti, affini, esame a scelta) previsti dai piani di studio seguiti dallo studente interessato in entrambi i corsi e in particolare computando la differenza dei due terzi sul numero dei CFU relativi ai suddetti insegnamenti. Nel caso in cui la differenziazione sia da computarsi tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore. È possibile presentare istanza di riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ambito di una delle due carriere contemporaneamente attive, ai fini del conseguimento del titolo nell'altra carriera.

Art. 6. Organizzazione della didattica

...omissis ...

Art. 7. Articolazione del percorso formativo

...omissis ...

Art. 8. Piano di studio

...omissis ...

Art. 9. Mobilità internazionale

...omissis ...

Art. 10. Caratteristiche della prova finale

...omissis ...



Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale

...omissis ...

Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative

...omissis ...

Art. 13. Servizi didattici propedeutici o integrativi

...omissis ...

Art. 14. Altre fonti normative

...omissis ...

Art. 15. Validità

...omissis ...

Allegato 1 Didattica programmata

...omissis ...

Allegato 2 didattica erogata

...omissis ...